

Limitatamente agli incassi riferiti all'anno 2013, tenendo conto che dal 2013 non è più in riscossione il contributo modulare minimo obbligatorio, questi ammontano ad € 1.378.833,42.

Contributi minimi di competenza

Nel luglio 2013, visto il numero di iscritti Cassa, n. 173.245, di cui: 11.584 pensionati attivi di vecchiaia e n. 532 di invalidità, il numero (23.002) dei professionisti che usufruiscono della riduzione alla metà del contributo minimo soggettivo e dei professionisti esentati dal pagamento del contributo minimo integrativo (27.820), l'entrata prevista per contribuzione minima a bilancio previsionale 2013 fu assestata in complessivi € 519.312.220,00.

In sede di consuntivo si è proceduto alla rilevazione del credito della Cassa maturato nei confronti dei professionisti tenuti al pagamento della contribuzione minima, tenendo in debita considerazione le cancellazioni, i pensionamenti e le iscrizioni intervenute nel corso dell'anno 2013. Nel sistema informatico di cui è dotata la Cassa (Sisfor), infatti, gli uffici procedono alla registrazione, o allo storno, dei crediti man mano che si definiscono i relativi accertamenti capitalizzando così il lavoro svolto, utile anche ai fini contabili.

La rilevazione effettuata nel sistema istituzionale al 31/12/2013 ha evidenziato la seguente contribuzione minima:

anno	Causale	importi
2013	Contributo soggettivo minimo di base	417.552.955
2013	Contributo integrativo minimo	96.219.896
2013	Contributo per indennità di maternità	23.516.130
TOTALE		537.288.981

Alla data del 31 dicembre 2013, gli incassi per contribuzione minima di competenza dell'anno, comprensivi anche di quelli versati da Enti, realizzati prevalentemente tramite bollettini M.Av., ammontano ad € 451.919.723,53 (al lordo dei rimborsi) , di cui € 350.872.290,19 per contributo soggettivo minimo di base, € 81.241.672,63 per contributi integrativi minimi e € 19.805.760,71 per contributi di maternità.

Quindi con un incasso percentuale dell' 84% rispetto alla contribuzione minima accertata per l'anno.

Contributi in autoliquidazione MOD. 5/2013

La scelta adottata dalla Cassa di prevedere l'invio del mod.5 annuale obbligatoriamente in via telematica, oltre a consentire una migliore gestione degli incassi con la formula del M.Av., permette di acquisire pressoché in tempo reale i dati reddituali comunicati dalla Cassa con la conseguenza di avere una situazione continuamente aggiornata con riferimento all'andamento dei redditi prodotti dai professionisti nonché dell'entità dei contributi dovuti in autoliquidazione dagli stessi. Per quanto riguarda il mod. 5/2013, si segnala che i modelli 5 telematici pervenuti entro il 31 dicembre sono stati n. **215.015** (inviati da n. 211.514 professionisti) a fronte dei n. 222.363 complessivamente inviati entro la medesima data.

Per quanto riguarda l'accertamento dei contributi connessi al mod. 5/2013, si rappresenta sinteticamente l'attuale sistema contributivo:

- **Contributo soggettivo di base (art. 2 Regolamento dei Contributi):** è dovuto da tutti i professionisti iscritti alla Cassa e viene posto in riscossione, ordinariamente tramite M.Av., nell'anno di competenza con riferimento ai contributi minimi, nell'anno successivo a quello di competenza per gli eventuali contributi eccedenti i minimi (modello 5). Fermo restando la previsione del contributo minimo, il contributo soggettivo di base dovuto viene determinato con l'aliquota del 13% sul reddito netto professionale fino al tetto previsto (per il mod. 5/2013 € 91.550,00) e del 3% sulla parte eccedente il tetto; tra le particolarità, si segnala che i pensionati di vecchiaia sono esonerati dalla previsione della contribuzione minima dall'anno solare successivo alla maturazione del trattamento pensionistico e che, dall'anno successivo “... *alla maturazione del diritto a pensione ovvero alla maturazione dell'ultimo supplemento ove previsto* ...” il contributo soggettivo di base si riduce dal 13% al 7% del reddito professionale fino al tetto (per il mod. 5/2013 € 91.550,00), fermo restando l'aliquota del 3% sulla parte eccedente tale limite; l'aliquota contributiva del 7% ha sostituito, a partire dal mod. 5/2013, la precedente aliquota del 5%, sulla base di quanto disposto dall'art. 18, comma 11, del Decreto legge 6/7/2011 n. 98, convertito in legge 15/7/2011 n. 111.
- **Contributo soggettivo modulare obbligatorio (art. 3):** è dovuto da tutti i professionisti iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati di vecchiaia e dei pensionati di

invalidità che abbiano maturato l'età anagrafica necessaria per la commutazione del trattamento pensionistico. Fermo restando la previsione del contributo minimo, l'aliquota da applicare per il calcolo del modulare obbligatorio è l' 1% fino al tetto (per il mod. 5/2013 € 91.550,00). Si segnala, inoltre, che il nuovo Regolamento dei Contributi approvato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 5 settembre 2012, ha abrogato tale forma di contribuzione e, pertanto, il mod. 5/2013 risulta essere l'ultimo con la previsione dell'autoliquidazione per il contributo modulare obbligatorio.

- **Contributo soggettivo modulare volontario (art. 4):** con le stesse finalità previste per il modulare obbligatorio (costituzione di un montante individuale nominale su cui calcolare la quota modulare del trattamento pensionistico), il Regolamento dei Contributi ha introdotto questa nuova contribuzione, volontaria ed eventuale; i professionisti che possono optare per questa forma di contribuzione sono gli stessi tenuti al versamento del contributo modulare obbligatorio; l'aliquota prevista dal citato Regolamento dei Contributi può variare, a discrezione del professionista, dall'1% al 9% del reddito professionale entro il consueto tetto (per il mod. 5/2013 € 91.550,00).

- **Contributo integrativo (art. 6):** è dovuto da tutti i professionisti iscritti agli Albi con una previsione, limitatamente agli iscritti alla Cassa, di un contributo minimo da porre in riscossione, ordinariamente tramite M.Av., nell'anno di competenza; eventuali contributi eccedenti i minimi ovvero l'intera contribuzione per coloro che non sono assoggettati ad una previsione di contribuzione minima, devono essere calcolati applicando l'aliquota del 4% sull'intero volume d'affari IVA e devono essere versati in autoliquidazione (modello 5); tra le particolarità, si segnala che sono esonerati dalla previsione di una contribuzione minima: i praticanti iscritti alla Cassa; gli avvocati iscritti alla Cassa nei primi cinque anni di iscrizione agli Albi; i pensionati di vecchiaia dall'anno solare successivo alla maturazione del trattamento pensionistico.

Si ricorda, comunque, che il sistema contributivo sopra rappresentato è in procinto di subire importanti e sostanziali modifiche per effetto del nuovo *Regolamento di Attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012*, deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 31 gennaio 2014 e attualmente sottoposto al Ministeri vigilanti per la prevista approvazione.

Si riporta un prospetto illustrativo del numero dei professionisti che risultano aver inviato le dichiarazioni alla Cassa entro il 31 dicembre di ciascun anno:

La tabella che segue evidenzia il numero dei professionisti che non hanno prodotto alcun reddito negli anni esaminati, nonché il reddito e il volume d'affari IVA medi, calcolati sulla base dei professionisti che hanno dichiarato redditi diversi da zero:

Mod. 5	Totale n. professionisti che hanno inviato il mod. 5	di cui con dati reddituali dichiarati pari a zero	Reddito complessivo	Reddito medio (calcolato sui professionisti con dati reddituali maggiori di zero)	Volume IVA complessivo	volume IVA medio (calcolato sui professionisti con dati reddituali maggiori di zero)
2010	203.420	30.858	7.580.928.033,75	43.931,62	11.528.996.280,62	66.810,75
2011	209.623	30.455	7.662.067.227,85	42.764,71	11.537.791.862,95	64.396,50
2012	213.161	28.976	7.924.818.700,52	43.026,41	11.935.337.155,23	64.800,81
2013	214.117	25.403	8.120.732.658,30	43.031,96	12.154.968.024,78	64.409,47

L'ammontare complessivo dell'accertamento dei contributi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2012 (mod. 5/2013), calcolato sulla base delle dichiarazioni pervenute, è pari a Euro 902.381.319,50 di cui: € 465.749.450,50 per contributi soggettivi di base; € 408.785.220,00 per contributi integrativi; € 27.846.649,00 per contributo soggettivo modulare obbligatorio.

Al fine di illustrare la tendenza di crescita dei contributi dovuti in autoliquidazione, si ritiene utile esporne l'andamento dall'anno 2007 in poi:

anno di riferimento	causale autoliquidazione	importo	incremento % annuo (per causale)	incremento % annuo assoluto
2007	Soggettivo	377.471.390,32	9,88%	
2007	Integrativo	174.709.044,01	10,80%	10,17%
2008	Soggettivo	476.959.435,96	26,36%	
2008	Integrativo	185.720.653,12	6,30%	20,01%
2009	Soggettivo	530.347.800,58	11,19%	
2009	Integrativo	186.561.042,40	0,45%	8,18%
2010	Soggettivo di base	457.824.808,75	-13,67%	
2010	Integrativo	401.144.661,53	115,02%	23,63%
2010	Sogg. Modulare Obbl.	27.337.197,70	100,00%	
2011	Soggettivo di base	450.068.187,72	-1,69%	
2011	Integrativo	403.667.594,44	0,63%	-1,29%
2011	Sogg. Modulare Obbl.	27.039.100,48	-1,09%	
2012	Soggettivo di base	465.749.450,50	3,48%	
2012	Integrativo	408.785.220,00	1,27%	5,02%
2012	Sogg. Modulare Obbl.	27.846.649,00	2,99%	

Focus su contributo modulare volontario

I versamenti che pervengono alla Cassa a titolo di contributo modulare volontario, a termini regolamentari, possono confluire nello specifico fondo soltanto per i professionisti che risultino in regola con il pagamento dei contributi obbligatori dovuti in autoliquidazione per il medesimo anno. Ne consegue che, dopo la prima registrazione contabile degli incassi affluiti a tale titolo, il Servizio accertamenti Contributivi e Dichiarativi, a seguito delle verifiche effettuate, può:

- certificare l'accantonamento;
- imputare il versamento affluito ai contributi obbligatori dovuti in autoliquidazione insoluti;
- rimborsare quanto incassato nei casi di ritardato versamento o per altre specifiche situazioni (es. rimborso ex art. 22, revoca dell'iscrizione ecc.).

Le operazioni sopra brevemente descritte sono già state effettuate con riferimento agli incassi connessi al mod. 5/2011 e mod. 5/2012 mentre, con riferimento al mod. 5/2013, l'ufficio ha avviato le necessarie procedure di verifica per le relative certificazioni, provvedendo a comunicare ai n. 111 professionisti, di aver operato un'imputazione (totale o parziale) del versamento eseguito a titolo di modulare volontario ai contributi obbligatori risultati insoluti.

Di seguito, quindi, viene fornito il quadro della situazione connessa al fondo aperto per il modulare volontario:

MODULARE VOLONTARIO - consuntivo 2013			
Dato di consuntivo 2012			7.289.868,56
di cui	quota capitale riferita al mod. 5/2011	4.124.734,58	
	quota capitalizzazione al 31/12/2012	137.197,98	
	quota capitale riferita al mod. 5/2012	3.027.936,00	
Più Incassi 2013			4.505.943,72
di cui	quota capitale riferita al mod. 5/2012	1.441.107,72	
	quota capitale riferita al mod. 5/2013	3.064.836,00	
Meno: rimborsati nel corso del 2013 (rif. mod. 5/2012)			-11.142,14
Fondo al 31/12/2013			11.784.670,14

Secondo quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali, l'anno 2013 rappresenta il secondo anno nel quale si rende necessario procedere alla capitalizzazione dei versamenti affluiti con riferimento al mod. 5/2011 e il primo con riferimento al mod. 5/2012. A tal proposito, si ricorda che il C.d.A., nella seduta dell'11 aprile 2013, ha individuato i criteri da seguire per la capitalizzazione annuale mentre, con delibera del 14/2/2014, ha fissato i tassi di capitalizzazione da applicare ai versamenti connessi al mod. 5/2011 e al mod. 5/2012, rispettivamente pari al 3,6329% (coefficiente pari a 1,066054) e al 3,3910% (coefficiente pari a 1,03110).

Nel procedere alla capitalizzazione, però, si deve necessariamente tenere conto che il fondo accantonato costituisce una risultante degli accantonamenti individuali e che i soli professionisti che hanno diritto alla rivalutazione sono coloro che non hanno maturato il diritto alla quota di pensione modulare entro il 31 dicembre 2013 (n. 5.652 con riferimento al mod. 5/2011 e n. 5.713 con riferimento al mod. 5/2012).

La situazione del fondo, dopo la capitalizzazione al 31/12/2013, è quindi la seguente:

PROSPETTO FINALE		
Fondo connesso al mod.5/2011		4.124.734,58
Capitalizzazione comprensiva della capitalizzazione al 31/12/2012 (coefficiente 1,066054)		267.795,29
Fondo connesso al mod.5/2012		4.457.901,58
Capitalizzazione (coefficiente 1,0311)		135.672,85
Fondo connesso al mod.5/2013 NON soggetto a capitalizzazione		3.064.836,00
TOTALE FONDO AL 31/12/2013		12.050.940,30

Al fine di rendere completa la situazione connessa al fondo modulare volontario, si segnala che i professionisti che risultano aver aderito a questo istituto effettuando versamenti a titolo di contributo modulare volontario sono n. 10.307.

Riscossione tramite ruolo

Si rammenta che in base alle delibere fin qui assunte dalla Cassa in materia di ruolo, si fa ricorso a tale strumento di riscossione per il recupero della contribuzione genericamente non pagata in modo spontaneo nonché delle sanzioni e interessi, ove previsti.

Il ruolo di competenza dell'anno 2013, posto in riscossione per il tramite dell' Equitalia Servizi S.p.A. (già Consorzio Nazionale dei Concessionari) nel mese di ottobre, ha riguardato recuperi contributivi per n. 20.946 professionisti, per un totale di € 56.637.658,52.

Il totale delle somme iscritte a ruolo 2013 è stato come di consueto influenzato dalle attività di procedure sanzionatorie messe in atto dal competente Servizio Accertamenti Contributivi.

Per quanto riguarda i dati di consuntivo, i versamenti effettuati dagli agenti della riscossione per somme incassate da professionisti sono stati circa n. 11.029 e, come di consueto, sono stati analiticamente contabilizzati dagli Uffici in conto dei ruoli di riferimento (di competenza o relativi ad esercizi precedenti) o della causale (contributi, interessi) sulla scorta delle notizie assunte degli agenti della riscossione tramite il sito di Equitalia Servizi (Rendiweb).

Le somme complessivamente affluite alla Cassa nell'esercizio 2013 a titolo di contributi sono ammontate a circa euro 36.000.000,00, così distinti:

- *incassi ruolo di competenza* : relativamente al ruolo emesso a fine 2013 i primi incassi affluiscono alla Cassa a partire dall'anno 2014;
- *incassi ruoli esercizi precedenti* : risultano circa € 36.000.000,00 gli incassi relativi ad esercizi precedenti.

Le somme complessivamente introitate a titolo di interessi moratori sono ammontanti a circa € 904.000,00.

Con riferimento ai “crediti residui verso i concessionari”, si fornisce la seguente situazione:

- *residui ruolo di competenza* : al 31 dicembre, atteso che gli incassi rilevanti del ruolo 2013 hanno avuto luogo a cominciare dall'attuale esercizio 2014, il residuo ammonta a circa € 56.000.000,00.
- *residui ruoli esercizi precedenti*. Anche nell'anno 2013 gli Uffici hanno sottoposto detti crediti alla ormai consueta verifica annuale al fine di accertare se e quali di essi presentassero ancora la certezza del credito e l' esigibilità necessaria per la loro permanenza nelle scritture contabili, alla luce di eventuali incassi registrati, sgravi emessi o esiti giudiziari.

Le attività svolte dagli Uffici hanno riguardato tanto i ruoli ante riforma assistiti dall'anticipazione, quanto i ruoli post riforma al semplice riscosso:

○ **crediti residui per ruoli ante riforma**

Relativamente ai crediti verso gli agenti della riscossione, per i ruoli ante riforma (ruoli fino al 1999 compreso) gli stessi sono tutti affidati all'Ufficio del Contenzioso legale per le azioni di recupero.

Si ricorda che queste attività erano sfociate, già nell'anno 2008 (cfr. delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2008), nel trasferimento all'Ufficio del Contenzioso di 33 posizioni (agenti della riscossione) per il recupero in via legale del complessivo credito di circa € 7.100.000,00, che, sommati ai circa € 10.500.000,00 già trasferiti negli anni precedenti, portarono a circa € 17.000.000,00 i crediti della Cassa in via di recupero legale, a fronte del totale generale di detti crediti ammontante, al 31 dicembre 2008, a € 22.900.000,00.

Nell'anno 2009, gli Uffici, esperite tutte le attività di recupero di competenza, hanno individuato ancora 63 posizioni di agenti della riscossione inadempienti per il recupero per vie legali dei crediti della Cassa nei confronti di tali posizioni, ammontanti a circa € 5.600.000,00.

Di seguito si espone la situazione al 31 dicembre 2013 dei crediti residui della Cassa per ruoli ante riforma, dove il carico è dato dalla somma per ogni anno sia del ruolo ordinario che suppletivo, mentre i residui sono espressi con riferimento al carico di ogni singolo ruolo:

ruoli	carico	residui
1986	27.257.243,27	6.335,53
1990		77.058,64
1990/s	52.083.128,90	25.776,61
1991	41.174.318,29	219.584,00
1992	51.445.781,18	90.120,19
1993		583.900,46
1993/s	59.096.049,04	93.883,08
1994		357.221,98
1994/s	70.727.018,89	1.470,93
1995	93.877.529,63	1.401,66
1996		12.503,56
1996/s	122.658.513,53	1.951.817,27
1997		1.042.704,27
1997/s	89.174.587,82	373.391,13
1998		3.057.801,64
1998/s	127.971.399,80	5.387.414,00
1999	110.018.356,71	6.591.298,52
totali	845.483.927,06	19.873.683,47
* di cui:		
contenzioso		18.645.854,37
Decreti ingiuntivi		
Altre cause		1.227.829,10

○ **ruoli post riforma (ruoli dal 2000 al 2012)**

Con riferimento ai crediti residui dei ruoli interamente al semplice riscosso, ammontanti, al 31 dicembre 2013 a complessivi € 350.000.000,00 circa, si deve tenere in considerazione quanto segue:

- detti ruoli sono ancora oggi interessati da una quantità significativa di sospensive della riscossione, pari circa a € 11.100.000,00;
- con Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è stata convertita la Legge di stabilità 2013 che all'art. 1, comma 530, ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2014 il termine ultimo per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle domande di discarico per inesigibilità riferite a tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 dicembre 2011, facendo così slittare al 1° gennaio 2015 il dies a quo del triennio entro il quale l'Ente Impositore deve provvedere su tali domande, pena il discarico automatico in favore degli agenti della riscossione interessati.

Il seguente prospetto rappresenta la situazione, al 31 dicembre 2013, dei crediti della Cassa per ruoli post riforma:

ruoli	carico	residui
2000	162.545.590,29	20.122.717,70
2001	163.862.166,68	8.062.568,68
2002	174.217.149,24	11.633.356,40
2003	171.912.312,28	3.145.998,21
2007	17.523.913,12	8.106.141,34
2008	64.285.436,40	30.285.600,46
2009	59.129.277,32	22.568.506,81
2010	55.036.077,36	28.072.497,57
2011	60.602.052,00	38.367.261,09
2012	150.787.242,84	123.035.116,24
2013	56.637.658,52	56.121.162,65
totali	1.136.538.876,05	349.520.927,15

* di cui

Contenzioso	14.699.465,00
Ruolo 2013 non andato materialmente in riscossione	56.121.162,65

Sgravi/Discarichi

E' opportuno rammentare che non tutti gli sgravi/discarichi si concretizzano in una "rettifica di ricavo". Esistono, infatti, sgravi e discarichi che vengono emessi al solo fine di eliminare dai ruoli quei contributi che si è deciso di incassare con altre modalità, come il versamento diretto alla Cassa, o come la trattenuta sui ratei di pensione o sulla contribuzione rimborsabile, e ancora sgravi/discarichi che vengono emessi al fine di dilazionare nel tempo la riscossione (sgravi/ discarichi per rateazione).

Premesso che gli sgravi/discarichi emessi dalla Cassa nell'esercizio 2013 sono ammontati a circa € 8.100.000,00, è interessante notare, in relazione a quanto detto prima, che € 2.700.000,00 di questi sgravi/discarichi sono stati emessi a seguito di versamenti diretti, alla Cassa, di somme a ruolo, circa € 1.200.000,00 sono ammontati gli sgravi/discarichi per trattenuta su ratei di pensione e € 62.000,00 circa di sgravi/discarichi si riferiscono a rateazione di contributi a ruolo.

Per quest'ultima tipologia, detti sgravi sono ridotti notevolmente visto la convenzione stipulata con Equitalia s.p.a. per le rateazioni dirette concesse per le somme già iscritte a ruolo da parte degli Agenti della riscossione competenti per territorio.

Rimborsi su sgravi/discarico

Gli agenti della riscossione provvedono, ai sensi dell'art.26 D.Lgs. 112/99 ai rimborsi in favore dei professionisti delle somme eventualmente pagate per ruoli sgravati/discaricati, con rivalsa nei confronti della Cassa.

La Cassa, quindi, effettua tali rimborsi nei soli casi in cui tali agenti non possano provvedervi, vuoi per mancanza di incassi su cui operare la compensazione, sia qualora gli aventi diritto non procedono all'incasso, presso gli sportelli, nel termine di legge (60 gg.).

In questo secondo caso, in particolare, gli agenti della riscossione devono riversare alla Cassa gli eventuali sgravi non eseguiti, incamerati i quali, la Cassa può procedere ai rimborsi in favore dei professionisti.

Rimborsi su sgravio/discarico effettuati dagli agenti della riscossione

Come già detto nel paragrafo precedente, i rimborsi cui hanno diritto i professionisti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di sgravio/discarico di somme a ruolo già da loro pagate vengono effettuati, di norma, direttamente dagli agenti della riscossione, con rivalsa sulla Cassa.

A seconda che i professionisti abbiano beneficiato di provvedimenti di sgravio afferenti a ruoli ante riforma (ruoli assistiti dall'anticipazione) ovvero di provvedimenti di discarico afferenti a ruoli post riforma (ruoli al semplice riscosso), i recuperi, da parte degli agenti, delle somme da loro rimborsate ai professionisti avvengono con modalità diverse e diverse sono, conseguentemente, le operazioni che gli Uffici sono chiamati a svolgere. Infatti:

- nelle ipotesi di rimborsi su sgravio (ruoli con anticipazione), gli agenti della riscossione recuperano i loro crediti mediante trattenuta, dai versamenti, dei buoni di sgravio trasmessi dalla Cassa, fino a capienza: in tal caso, gli uffici, verificata la correttezza delle trattenute effettuate, si limitano ad assumere le stesse in decurtazione degli incassi. In caso di incapienza, gli agenti della riscossione chiedono alla Cassa il rimborso diretto delle somme già da loro liquidate ai professionisti, e in tal caso gli Uffici, verificato sempre che vi sia titolo, provvedono, come già detto, ad effettuare i rimborsi richiesti;
- nelle ipotesi di rimborsi su discarico (ruoli al semplice riscosso), invece, gli agenti della riscossione possono recuperare le somme da loro rimborsate ai professionisti con le sole

modalità previste dall'art. 26 D. Lgs. 112/99, ossia con richiesta alla Cassa di restituzione, con gli interessi di legge, delle somme anticipate: in tal caso, quindi, gli Uffici ricevono sempre dagli agenti della riscossione delle richieste documentate di rimborso che provvedono a liquidare previa istruttoria di merito. I rimborsi effettuati nell'anno 2013 in numero di 401 quote e iscritti nel conto "discarichi ruoli" sono ammontati, in linea capitale, a € 165.472,60, mentre a € 2.512,91 sono ammontati gli interessi legali, imputati al conto "interessi passivi".

Si rammenta che al professionista beneficiario di un rimborso su sgravio va restituita, oltre alla quota capitale, anche la mora qualora da lui pagata; gli interessi moratori restituiti nell'anno 2013 sono ammontati a euro 3.320,45.

Accertamenti di irregolarità contributive e/o dichiarative – procedure sanzionatorie

Le procedure di verifica sulla regolarità dichiarativa e/o contributiva degli avvocati, si articolano nelle consuete due distinte modalità:

- verifiche "orizzontali": si tratta di attività avviata su impulso dell'ufficio in modalità "batch" ed è riferita a un adempimento annuale (dichiarazione o versamenti in autoliquidazione) per l'intera platea degli avvocati; si dividono in "dichiarative" (regolarità nell'invio dei modelli 5) e contributive (regolarità nel pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione);
- verifiche "verticali": si tratta di attività avviate su impulso dell'interessato (domanda di verifica contributiva, domanda di rimborso ecc.) ed ha per oggetto la verifica della regolarità dichiarativa e contributiva per tutti gli anni per i quali il professionista risulta tenuto a tali adempimenti.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento per la Disciplina delle Sanzioni, deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 23 luglio 2010 e approvato con Ministeriale del 23 dicembre 2010 - G.U. n. 304 del 30 dicembre 2010 che, oltre ad estendere ai contributi minimi l'assoggettabilità alle sanzioni (minimi 2011 e successivi), ha previsto, in estrema sintesi, istituti da attivare su iniziativa del singolo avvocato e altri da attivare su iniziativa dell'ufficio:

a) istituti su iniziativa del singolo avvocato:

- a1) Dichiarazione spontanea (già "ravvedimento operoso") - art. 8, comma 4:**
disciplina il caso della rettifica in aumento, con un ritardo superiore a 150 giorni dal termine di scadenza, di una comunicazione precedentemente inviata con dati

reddituali non conformi al vero; l'istituto può essere attivato solo se la "dichiarazione spontanea" è inviata dall'interessato prima della formale contestazione della Cassa sulla difformità reddituale ai sensi dell'art. 8, 1° comma. La "Dichiarazione spontanea" deve essere accompagnata da idonea documentazione fiscale.

- a2) Regularizzazione spontanea – art. 14:** disciplina il caso di irregolarità dichiarative e/o contributive non riconducibili al punto precedente (rettifica di dichiarazioni non conformi al vero inviate oltre 150 giorni dal termine); l'istituto può essere attivato solo se la relativa domanda è inviata dall'interessato prima della formale contestazione della Cassa ai sensi dell'art. 12;

b) istituti su iniziativa dell'ufficio:

- b1) Accertamenti da Controlli Incrociati – art. 8, commi 1, 2 e 3:** disciplina il caso in cui l'interessato non abbia presentato la "Dichiarazione spontanea" di cui al 4° comma del citato art. 8 e la Cassa abbia rilevato delle difformità tra i dati comunicati all'Anagrafe Tributaria rispetto a quelli in suo possesso; la procedura di accertamento deve essere attivata anche nel caso di dati reddituali comunicati alla Cassa superiori rispetto a quelli dichiarati all'Anagrafe Tributaria;
- b2) Accertamenti irregolarità dichiarative e contributive – artt. 12 e 13:** disciplinano il caso di irregolarità dichiarative e/o contributive non riconducibili al caso di cui al punto precedente e per le quali non risulti già richiesto l'istituto della "Regularizzazione spontanea".

Alla condizione di alternatività degli istituti sopra illustrati, il nuovo Regolamento ha aggiunto, per tutti, la necessità di gestire tempi precisi per il pagamento delle somme accertate in forma ridotta. Per gli istituti di cui ai punti "a1)" e "a2)", infatti, il Regolamento dispone che il pagamento in forma ridotta debba avvenire, rispettivamente, entro 90 ed entro 120 giorni dalla richiesta della Cassa, mentre, per i casi di cui ai punti "b1)" e "b2)", la possibilità del pagamento in forma ridotta deve essere contenuta, rispettivamente, entro 60 giorni e "... con modalità e termini determinati dalla Cassa;" (art. 12, comma 2, punto "e"), termini che dovranno essere aggiornati nel caso l'interessato formuli delle osservazioni prima della definizione dell'accertamento, anche se queste non "... escludono l'inadempimento" contestato.

Per quanto riguarda il lavoro svolto nel corso del 2013, si evidenzia che è regolarmente proseguita l'attività di accertamento della regolarità contributiva e dichiarativa che, in particolare, ha riguardato l'avvio della procedura sanzionatoria per ritardati/omessi versamenti di contributi dovuti in autoliquidazione connessi al mod. 5/2011 e per omesso invio modd. 5/2011 e 5/2012. Con riferimento

alla prima delle procedure sanzionatorie indicate, si segnala che la stessa si è concretamente avviata con la postalizzazione, in data 10/12/2013, di n. 25.008 informative: i dati di preaccertamento sono i seguenti:

RIEPILOGO IMPORTI SANZIONATORIO 2010 (MOD. 5/2011)	
(prenotifica prot. 157932 del 2 dicembre 2013)	
Numero totale professionisti interessati:	25.008
Contributo soggettivo di base	28.036.537,20
Contributo soggettivo modulare	1.910.334,68
Contributo integrativo	24.619.393,85
TOTALE QUOTE CONTRIBUTIVE	54.566.265,73
TOTALE INTERESSI	3.478.268,06
SANZIONI (ridotte con applicazione dell'art. 13)	8.604.282,17
TOTALI 2010 (mod. 5/2011)	66.648.815,96

Per quanto riguarda, invece, la procedura sanzionatoria avviata per omesso invio dei modd. 5/2011 e 5/2012, si segnala che la stessa si è concretamente avviata con la postalizzazione, in data 3/6/2013, di n. 21.878 informative: i dati di preaccertamento sono i seguenti:

RIEPILOGO IMPORTI SANZIONATORIO DICHIARATIVO			
(prenotifica prot. 66211 del 2 maggio 2013)			
società incaricata del servizio mailing: Roggero & Tortia			
Numero totale professionisti interessati:			21.878
n. avvocati	causale	ordinarie	ridotte
13.016	Omesso invio mod. 5/2011	5.206.400,00	3.470.933,33
18.599	Omesso invio mod. 5/2012	7.551.194,00	5.034.129,33
TOTALE SANZIONI		12.757.594,00	8.505.062,67

Le procedure di accertamento avviate, quindi, hanno interessato complessivamente n. 46.886 professionisti che, unitamente alle procedure sanzionatorie avviate nel corso del 2012, hanno generato nel 2013 un flusso di corrispondenza di circa n. 9.000 lettere ricevute e circa n. 10.280 lettere inviate dall'ufficio, in riscontro alle osservazioni formulate dai professionisti. In conformità a quanto previsto dal nuovo *Regolamento per la disciplina delle sanzioni*, l'ufficio ha puntualmente accertato il diritto al pagamento delle sanzioni ridotte di cui all'art. 13 del citato Regolamento (pagamento in oblazione), ripristinando l'accertamento delle sanzioni ordinarie laddove non risultava eseguito il pagamento richiesto nei termini regolamentari e, comunque, prima della relativa iscrizione a ruolo.

Per tutte le procedure connesse alle irregolarità contributive, comunque, l'accertamento definitivo delle stesse determina, contabilmente, la rilevazione di credito limitatamente alle sole somme aggiuntive (sanzioni e interessi), in quanto gli eventuali contributi risultati non corrisposti sono comunque confluiti nei crediti verso iscritti già registrati nei competenti bilanci di esercizio. Dal punto di vista contabile, quindi, si ritiene agevole individuare il momento dell'accertamento delle somme aggiuntive riconducendolo all'incasso delle stesse o alla relativa iscrizione a ruolo.

Rimborsi dei contributi

I rimborsi effettuati dal Servizio Accertamenti Contributivi e Dichiarativi si possono raggruppare in due tipi:

- rimborsi generici: chiesti dagli interessati per somme versate in eccesso o, comunque, non dovute;
- rimborsi ex art. 22: chiesti dagli interessati a seguito di delibera della Giunta Esecutiva, di inefficacia degli anni ai fini pensionistici.

a) Rimborsi generici

Per quanto riguarda questo tipo di rimborsi (oltre n. 2.100 definiti nel corso dell'anno 2013), come già accennato, la procedura amministrativa prevede che l'ufficio proceda all'accertamento del credito vantato dal professionista mediante specifica verifica contributiva, con eventuali operazioni di compensazione tra crediti e debiti. Nei casi di rilevazione di irregolarità dichiarative e/o contributive, è necessario attivare una vera e propria procedura sanzionatoria con il professionista a termini di regolamento, illustrando l'irregolarità rilevata e comunicando il termine di gg. 60 per la formulazione delle eventuali osservazioni. Solo al termine del contraddittorio, o trascorsi i sessanta giorni senza che l'interessato abbia formulato osservazioni, l'accertamento delle irregolarità e la compensazione operata diventano definitive.

Le domande di rimborso esaminate nel corso dell'anno 2013 sono state circa 2.100 a fronte di circa 1.000 professionisti rimborsati, per un ammontare di circa € 3.100.000,00 suddiviso nei diversi conti contabili utilizzati.

b) Rimborsi ex art. 22 legge 576/1980

I rimborsi ex art. 22 della legge 576/1980 vengono disposti, su richiesta del professionista, con riferimento alla contribuzione soggettiva versata per anni dichiarati dalla Giunta Esecutiva non validi ai fini pensionistici per mancanza della continuità professionale, secondo i criteri fissati dal Comitato dei Delegati. Con riferimento all'anno 2013, si segnala che l'ufficio ha ancora un elevato numero di domande di rimborso derivate dalla "revisione periodica degli iscritti" effettuata nel 2012. Si ricorda, inoltre, che prima di procedere al rimborso, l'ufficio deve procedere a nuove verifiche puntuali che riguardano, in sintesi:

- 1) la presenza dei dati reddituali; la Giunta Esecutiva, in caso di omissione della comunicazione dei dati reddituali da parte del professionista, ha deliberato l'inefficacia dei relativi periodi; in questi casi, però, l'ufficio, prima di procedere al rimborso e di precludere la validabilità dell'anno all'iscritto, chiede nuovamente allo stesso di comunicare i dati reddituali. Acquisiti i dati reddituali, verifica nuovamente il requisito della continuità professionale e sottopone la nuova situazione all'esame della Giunta nel caso questa determini la validabilità di uno o più anni, ovvero procede al rimborso in via definitiva;
- 2) la possibilità di validare gli anni ricorrendo a medie con anni successivi a quelli già esaminati dalla Giunta; non è infrequente, infatti, che l'inserimento di redditi relativi ad anni successivi consenta di validare alcuni anni già deliberati inefficaci; anche in questi casi l'ufficio, prima di procedere al rimborso e di precludere la validabilità dell'anno all'iscritto, esamina nuovamente il requisito della continuità professionale e sottopone la nuova situazione all'esame della Giunta nel caso questa determini la validabilità di uno o più anni già deliberati inefficaci, ovvero procede al rimborso in via definitiva;

Vi sono, inoltre, casi di richieste di rimborso ex art. 22 presentate da professionisti cancellati dalla Cassa, per anni non ancora revisionati dalla Giunta Esecutiva; in questi casi, l'ufficio procede alla verifica della continuità professionale sottoponendo alla Giunta i casi che presentano anni non validabili e provvedendo, conseguentemente, al rimborso ex art. 22.

I rimborsi ex art. 22 vengono disposti in forma diretta, mediante assegno circolare o bonifico, ovvero mediante provvedimento di sgravio allorquando non vi sia stata possibilità di immediato reperimento della prova dell'avvenuto versamento delle relative somme iscritte a ruolo; questi ultimi, ai fini contabili, risultano già conteggiati nell'ammontare degli sgravi/discarichi.